

Foglio informativo relativo alla mediazione creditizia

Versione in vigore dal 5 maggio 2025

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" adottato il 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni, del Titolo VI del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB) "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti" e a quanto previsto dal Decreto legislativo, 06.9.2005 n. 206 "Codice del Consumo" e s.m.i., per quanto di competenza. Contiene informazioni sul mediatore creditizio (Léally Srl), sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. E' messo a disposizione della clientela, per la consultazione, nell'apposita sezione "Trasparenza" del sito ufficiale del mediatore creditizio raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.leally.com>.

Le informazioni pubblicizzate in questo foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice civile.

Sezione I.i

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Mediatore creditizio è Léally Srl, con socio unico, sede legale in Corso Sempione, 39 – 20145 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA n. 13251140961, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano con il n. MI-2712246, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi, n. M613 del 05/04/2024, capitale sociale €50.000,00 (cinquantamila/00) interamente sottoscritto e versato, e-mail: info@leally.com, PEC: comunicazioni@pec.leally.com, sito internet <http://www.leally.com>, assicurazione per i rischi professionali con Arch Insurance Europe con polizza n. PI-8637022440 emessa il 27/02/2024. I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM – Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi – all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>

Sezione I.ii

INFORMAZIONI SUI COLLABORATORI DEL MEDIATORE CREDITIZIO CHE ENTRANO IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia Léally Srl potrà avvalersi di collaboratori con rapporto di collaboratore/dipendente regolarmente iscritti presso l'elenco degli Agenti e Mediatori tenuto presso l'Organismo Agenti e Mediatori ("OAM"), i cui dati sono verificabili sul

sito dell'OAM, all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>, nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

Sezione II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il mediatore creditizio (Léally Srl) è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Léally Srl può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto precedente, nonché le relative attività connesse o strumentali e non intrattiene rapporti di collaborazione, rappresentanza o dipendenza con alcuna delle parti coinvolte nella transazione. Léally Srl può svolgere l'attività di consulenza, anche in forma svincolata e autonoma rispetto all'intermediazione del finanziamento, purché si tratti di attività connessa e strumentale all'attività principale.

L'esercizio professionale dell'attività di mediazione creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall' Organismo Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128-septies del TUB e ai loro dipendenti e collaboratori.

La mediazione creditizia comprende la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dal Cliente, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e l'inoltro delle richieste a quest'ultimo.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal Cliente.

L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, poiché le trattative e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari. Pertanto, Léally Srl non potrà essere ritenuta responsabile degli inadempimenti o dell'eventuale mancata concessione/erogazione del finanziamento richiesto dal Cliente.

Léally Srl può operare:

- A. "in convenzione" con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva. Al Cliente viene consegnato, prima della conclusione del mandato di mediazione creditizia, il Foglio Informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e le Guide nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura;
- B. "Off line" (cioè fuori convenzione) con banche e intermediari finanziari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del Cliente da inserirsi nel calcolo del TAEG. Al Cliente viene consegnato, prima della

conclusione del mandato di mediazione creditizia, il Foglio Informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e le Guide nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura

- C. attraverso la preventiva formalizzazione di appositi accordi, in “co-mediazione” con il coinvolgimento congiunto di un altro mediatore creditizio iscritto nell’elenco ex art. 128-sexies del TUB o intermediario del credito – e quindi di (non più di) due soggetti coinvolti di cui uno essendo Léally Srl – nell’attività di messa in contatto al fine di addivenire alla concessione del finanziamento ovvero nella c.d. attività di segnalazione ai sensi della Comunicazione OAM n. 2/13. In tal caso le modalità operative previste da Léally Srl: non comportano alcun aggravio di oneri provvigionali a carico delle parti; prevedono che ne sia data adeguata informativa all’intermediario erogante; assicurano la corretta attribuzione degli adempimenti che le disposizioni vigenti prevedono a carico degli intermediari del credito; prevedono che sia data al Cliente adeguata informativa sull’identità ed il ruolo rivestito dagli intermediari del credito interessati anche in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza dei servizi e prodotti bancari e finanziari.

L’elenco delle banche e degli intermediari finanziari con cui Léally Srl opera “in convenzione” è consultabile nell’apposita sezione “Trasparenza” del sito raggiungibile all’indirizzo <http://www.leally.com>.

Nel caso in cui il Cliente nel questionario di adeguata verifica (D.lgs. 231/07) e nel mandato di mediazione sottoscritto tra le parti, dichiara di rientrare nella categoria della “Clientela al Dettaglio”, verranno applicate le condizioni previste per la clientela al dettaglio dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 06.9.2005 n. 206, articoli da 18 a 27. Per tutti gli altri casi, le condizioni previste per la “Clientela al Dettaglio” non troveranno applicazione.

Rientrano nella “Clientela al Dettaglio” – tra le altre – le seguenti categorie: gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Sezione III

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

L’attività di mediazione creditizia svolta da Léally Srl può comportare la corresponsione di provvigioni da parte del Cliente a favore di Léally Srl esclusivamente a seguito di erogazione del finanziamento e in misura pari a quanto indicato nell’Allegato A (Provvigioni) del mandato di mediazione creditizia e nell’apposita area personale del Sito. La provvigione è dovuta dal Cliente a Léally Srl anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo minore o maggiore di quello richiesto per il tramite dell’attività di mediazione creditizia svolta da Léally Srl.

Viceversa la provvigione non è dovuta dal Cliente a Léally Srl se il Cliente se avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato dalla banca o dall’intermediario finanziario.

Non sono previste spese a carico del Cliente, oltre quelle dovute a beneficio del soggetto finanziatore prescelto, per l'esecuzione del mandato di mediazione creditizia.

Léally Srl ha diritto a ricevere una provvigione dalle banche e dagli intermediari finanziari con cui opera "in convenzione" se il finanziamento sotto qualsiasi forma è concesso per effetto della sua attività di mediazione creditizia. L'attività di mediazione creditizia remunerata a Léally Srl direttamente dal singolo finanziatore erogante non incide sul calcolo del TAEG comunicato al Cliente. Il Cliente riceverà comunicazione dell'importo della commissione riconosciuta a Léally Srl dal finanziatore entro la data di erogazione del finanziamento.

Al fine di ottenere dai Finanziatori con cui opera "in convenzione" il pagamento della commissione di mediazione, Léally Srl si riserva la facoltà di verificare l'effettiva erogazione del finanziamento anche attraverso la consultazione di apposite banche dati private.

Léally Srl dichiara di non ricevere compensi da parte della banca o dell'intermediario finanziario erogante in caso di operatività in assenza di convenzione.

Sono a carico del Cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario erogante, le eventuali spese notarili e le imposte relative al finanziamento, rinvenibili nei fogli informativi del soggetto erogante per il prodotto finanziario oggetto di mediazione creditizia o previsti per tipologia di finanziamento anche se non specificatamente indicati ed applicati da soggetti terzi o erariali.

Sezione IV

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

FINALITÀ DEL MANDATO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il mandato di mediazione creditizia è volto al reperimento di contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma presso banche o intermediari finanziari attraverso il servizio erogato esclusivamente tramite le apposite sezioni della piattaforma tecnologica di Léally Srl raggiungibile al sito internet www.leally.com unitamente all'attività di consulenza svolta da Léally a favore del Cliente che costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia.

MODALITÀ E DURATA DEL MANDATO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

L'incarico viene conferito dal Cliente a Léally Srl per iscritto attraverso il "mandato di mediazione" e sarà svolto non in esclusiva: il Cliente ha facoltà, per tutta la durata del mandato, di ricercare finanziamenti sia personalmente, sia incaricando altri mediatori creditizi.

Il mandato è a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

Il Cliente e Léally Srl (di seguito anche le "Parti") possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni da inviare all'altra Parte a mezzo PEC.

L'eventuale esercizio del recesso non comporterà a carico di alcuna Parte nessun obbligo di corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di danni.

Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto del mandato di mediazione, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili a Léally Srl o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento di Léally Srl successivamente alla scadenza del mandato di mediazione, non cesserà l'obbligo del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del Cliente verso Léally Srl e non cesserà il diritto di Léally Srl di ricevere dalle banche e dagli intermediari finanziari con cui opera "in convenzione" il corrispettivo dovuto per effetto della sua attività di mediazione creditizia.

Léally Srl in quanto mediatore creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa comunicazione scritta da inviare al Cliente mediante raccomandata A.R., nelle ipotesi in cui:

- il Cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti da Léally Srl,
- il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti

DIRITTI DEL CLIENTE

Il Cliente ha diritto:

- 1) prima di essere vincolato dal Mandato di Mediazione di ottenere copia del presente Foglio Informativo in vigore, datato e aggiornato, nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura e le guide di Banca d'Italia se previste, reperibili su supporto durevole (documento in pdf scaricabile e stampabile) nell'apposita sezione "Trasparenza" del sito raggiungibile all'indirizzo <http://www.leally.com>.
- 2) prima della conclusione del contratto, di ottenere copia conforme del Mandato di Mediazione con incluso il Documento di Sintesi, la cui consegna non impegna nessuna delle Parti alla conclusione del contratto;
- 3) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentrasse nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta (90) giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il mediatore creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

È fatto obbligo al Cliente:

- 1) di consegnare a Léally Srl la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (di seguito i "Dati") che Léally Srl riterrà necessari per l'istruttoria della pratica;

- 2) di fornire tutta la documentazione integrativa e/o le informazioni che saranno eventualmente richieste da Léally Srl riconoscendo espressamente che la loro eventuale mancata fornitura comporterà per Léally Srl l'impossibilità di dare esecuzione all'incarico;
- 3) di comunicare immediatamente a Léally Srl qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere e/o precludere l'accesso al credito o a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni;
- 4) di mantenere riservate e confidenziali tutte le proposte di finanziamento ricevute dai potenziali finanziatori in esecuzione del mandato di mediazione con Léally Srl; in particolare il Cliente si obbliga a non divulgare le offerte ricevute dai Finanziatori tramite Léally Srl ad altri intermediari finanziari.

OBBLIGHI DI LÉALLY SRL IN QUANTO MEDIATORE CREDITIZIO

E' fatto obbligo al Mediatore Creditizio:

- 1) di mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto;
- 2) di fornire un'adeguata consulenza e compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- 3) di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- 4) di rispettare il segreto professionale;
- 5) di provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del mandato di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Sezione V RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al mandato di mediazione creditizia sottoscritto. Il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, tramite posta elettronica all'indirizzo reclami@leally.com o tramite PEC comunicazioni@pec.leally.com e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

- *denominazione, recapiti e indicazione del legale rappresentante del Cliente*
- *data di sottoscrizione del mandato di mediazione*
- *riferimenti degli eventuali collaboratori di Léally Srl con le quali è entrato in contatto*
- *motivazione del reclamo*
- *richiesta nei confronti di Léally Srl*

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet di Léally Srl, nell'apposita sezione "Reclami" del sito raggiungibile all'indirizzo

<http://www.leally.com>. Léally Srl si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per controversie sorte direttamente con il Mediatore Creditizio.

Sezione VI DEFINIZIONI

- **Cliente:** qualsiasi soggetto, persona giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio
- **Clientela al Dettaglio:** gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
- **Finanziamento:** il finanziamento sotto qualsiasi forma che il Cliente intende ottenere con l'intermediazione del mediatore creditizio.
- **Mandato di Mediazione:** contratto stipulato tra il Cliente e il mediatore creditizio.
- **Contratto a distanza:** contratto concluso senza la presenza fisica e simultanea del Cliente e di un collaboratore/dipendente del mediatore creditizio, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso.
- **Co-mediazione:** coinvolgimento congiunto di (non più di) due mediatori creditizi nell'attività di messa in contatto al fine di addivenire alla concessione del finanziamento ovvero nella c.d. attività di segnalazione.
- **Tecniche di comunicazione a distanza:** le tecniche di contatto con la cliente diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
- **Supporto durevole:** qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.
- **Intermediari Finanziari:** società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107 del T.U.B.
- **TAEG:** il Tasso Annuo Effettivo Globale è il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del finanziamento concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per accedere al finanziamento.
- **TEGM:** il Tasso Effettivo Globale Medio è il tasso di riferimento per calcolare la soglia di usura, oltre la quale un finanziamento è illegale pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.

- **ISC:** l'Indicatore Sintetico di Costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- **Provvigione:** compenso commisurato all'importo del finanziamento che può essere riconosciuto al mediatore creditizio dal Cliente e/o dalle banche e dagli intermediari finanziari con cui opera "in convenzione" se il finanziamento sotto qualsiasi forma è concesso per effetto della sua attività di mediazione creditizia.
- **OAM:** Organismo per l'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.